

AVVERTENZE

Il nuovo Statuto tiene conto delle disposizioni di legge più recenti e di una diversa impostazione che ne consenta una maggiore completezza.

Sono stati riscritti gli articoli evidenziando con dicitura inclinata tutte le parti rinnovate rispetto alla formulazione precedente e tuttora in vigore.

Il vecchio statuto resta formato dalla parte non evidenziata.

Per facilitarne la lettura sono stati scritti i nuovi articoli sotto ai quali compare la dicitura “EX ART...” per consentire un rapido confronto con il vecchio statuto.

Laddove compaiono due “EX ART...” gli stessi sono stati assorbiti da un solo art. nuovo. Esempio gli articoli 13 e 14 del vecchio Statuto sono finiti insieme per formare l’art. 15 del nuovo testo.

La dicitura “EX ART...NON PREVISTO” sta a significare che il corrispondente nuovo articolo non trova riferimenti nel precedente Statuto.

Testo sottolineato: modifiche, integrazioni indicate nel corso dell’Assemblea dei Soci del 9/12/2003.

Le aggiunte in corsivo sottolineato si riferiscono alle modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci nella riunione del 23/02/2004

NUOVO

ART. 1 – COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E DURATA EX ART 1

E' costituito un Consorzio *volontario* denominato "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ASTI".

Il Consorzio potrà altresì operare con le sigle "AGENZIA TURISTICA" ovvero "AGENZIA TURISTICA LOCALE" ovvero "ATL" ovvero "AGENZIA DI ACCOGLIENZA TURISTICA", ovvero "AGENZIA TURISTICA ASTIGIANA", ovvero "ASTI TURISMO", parimenti riconosciute nei confronti dei terzi.

Il Consorzio intende operare con attività esterna, senza scopo di lucro ed è regolato dagli articoli 2602 del C.C. e seguenti, dalla legge Regionale 22 ottobre 1996, n. 75 e sue successive modificazioni, dal D.Lgs. 04.12.1997, *n 460, in quanto applicabile e successive modificazioni* e dalle norme contenute dal presente Statuto.

La durata del Consorzio è fissata sino **al 31 dicembre 2030** e può essere prorogata *tacitamente di anno in anno e fino a formale deliberazione dell'assemblea, salvo diverso volere della stessa* che potrà pure decretare lo scioglimento anticipato (art. 2611 C.C.), non prima però dell'estinzione delle obbligazioni assunte a favore dei consorziati.

ART. 2 – SEDE EX ART. 2

Il Consorzio ha **sede legale** presso il Palazzo della Provincia di Asti in Piazza Alfieri n.29 Asti. *Potranno essere istituite in qualunque momento ed in qualunque luogo, sedi secondarie, filiali succursali, agenzie, rappresentanze, recapiti e simili anche altrove, da parte del Consiglio Direttivo, senza formalità alcuna.*

ART. 3 – OGGETTO EX ART. 3

Il Consorzio opera a livello provinciale, in accordo con enti pubblici e privati, associazioni ed altri soggetti che siano interessati ad iniziative di sviluppo turistico territoriale.

Esso si propone di promuovere, accogliere, informare, assistere, favorire, coordinare attività o manifestazioni che abbiano carattere turistico o culturale.

- a) raccogliere e diffondere le informazioni turistiche *per consentire una migliore organizzazione sul territorio locale ed un adeguato* coordinamento con gli uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.), raccordandosi con "l'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte";

- b) fornire assistenza ai turisti, compresa la prenotazione dei servizi ricettivi, turistici di intrattenimento e di svago per la tutela del consumatore turistico;
- c) *promuovere e realizzare iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche di ampio respiro, comprese le manifestazioni di iniziativa turistica dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;*
- d) di sensibilizzare gli operatori, le Pubbliche Amministrazioni, le popolazioni locali per consentire la diffusione della cultura di accoglienza sul territorio e di ospitalità turistica;
- e) favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica;
- f) *consentire la valorizzazione delle risorse turistiche locali anche attraverso manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la permanenza;*
- g) *sviluppare iniziative per il miglioramento delle località in cui opera con finalità di promozione turistica, di valorizzazione della realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche, monumentali, sociali, dei luoghi su cui esiste;*
- h) *promuovere ed organizzare manifestazioni rivolte alla promozione del territorio, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;*
- i) *sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica ed ambientale,*
- j) *promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.*

Tali finalità si realizzeranno con iniziative mirate idonee ed adeguate, compresa la partecipazione a bandi pubblici, nonché lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione e l'aggiornamento culturale anche nei settori dell'economia dei problemi sociali, dello sport e del tempo libero.

Gli associati potranno altresì fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per consentire una maggiore informazione e diffusione dell'interesse turistico locale.

Il Consorzio si propone inoltre come struttura di servizi per tutti gli associati, per altre associazioni, enti, categorie, centri o persone fisiche che perseguiranno finalità analoghe, complementari o che coincidano, anche parzialmente con gli scopi del Consorzio.

Il Consorzio sarà anche luogo di incontro e di aggregazione nel nome degli interessi culturali, artistici, sportivi, ricreativi e del tempo libero, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita civile.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Consorzio potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti attività:

- ❖ *attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi dibattiti, mostre scientifiche, inchieste seminari, istituzioni di biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci, concerti, lezioni-concerti, incontri musicali, corsi di aggiornamento e di qualificazione, promozione e formazione di un proprio centro studi, banca dati ed archivio eventualmente connessi a video conferenze,*
- ❖ *attività di formazione: corsi di aggiornamento tecnico-pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, corsi per operatori turistici;*
- ❖ *attività sportive: promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'associazione;*

- ❖ **attività editoriali:** divulgazione di atti di convegni, di seminari e degli studi di ricerche compiute pubblicazione di una rivista-bollettino a scopo informativo; vendita e diffusione dei libri, riviste, cartoline, pubblicazioni varie e quant'altro utile ai propri fini statutari.

Potrà svolgere qualsiasi attività necessaria o comunque connessa al conseguimento dell'oggetto sociale; tra l'altro potrà, per attuare i suoi compiti istituzionali, possedere, gestire, prendere e dare in locazione attrezzature mobili e immobili e quant'altro ritenuto necessario per il raggiungimento dei suoi fini. Potrà altresì stipulare contratti ed accordi con altre associazioni e con terzi.

Il Consorzio potrà promuovere ogni altra forma di manifestazione ed avvenimento culturale, artistico, professionale, ricreativo, sportivo o sociale proposto dagli associati, nell'interesse comune e volte al miglior utilizzo delle risorse dell'associazione e di quelle dei propri aderenti.

Potrà associarsi ad altre Associazioni ed Enti che svolgano e promuovano attività analoghe o comunque connesse alla propria.

Qualora le attività connesse assumano carattere di commercialità, le stesse potranno realizzarsi purchè accessorie e non prevalenti alle attività principali e comunque utili al conseguimento degli scopi istituzionali del Consorzio.

Il Consorzio potrà compiere operazioni commerciali, finanziarie e imprenditoriali, costituire associazioni e società, nonché assumere partecipazioni in società.

La responsabilità dei singoli soci per ogni operazione descritta nel presente statuto è sempre limitata alle quote conferite anche ove si tratti di partecipazione o adesione a nuovi soggetti giuridici. Per quanto concerne la responsabilità penale, si richiama al principio secondo cui la stessa è sempre personale.

ART.4 – SOCI

Possono essere soci del Consorzio i soggetti elencati nel 1° comma dell'art. 11 L.R. 22 ottobre 1996, n. 75 e come meglio precisato:

Enti Locali; Associazioni turistiche Pro-Loco; Enti ed associazioni interessate al turismo; Associazioni ed organizzazioni degli operatori turistici; Consorzi di imprenditori turistici; Operatori economici in genere, interessati al turismo.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- ❖ **SOCI FONDATORI:** Associazioni, Enti, Soggetti Pubblici e Privati che partecipano alla costituzione del Consorzio, ***ne condividano lo spirito e gli ideali, contribuendo con la quota annuale;***
- ❖ **SOCI ORDINARI:** Associazioni, Enti, Soggetti Pubblici e Privati che saranno ammessi successivamente a partecipare al Consorzio secondo le regole del presente Statuto e dell'eventuale regolamento.

Possono essere soci: Enti Pubblici e privati, persone fisiche, società, associazioni, fondazioni, comitati aventi finalità e scopi analoghi o complementari alle finalità del Consorzio e che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessati alle iniziative offerte dal Consorzio medesimo, ne condividano lo spirito e gli ideali.

I soci in possesso di tutti i diritti civili devono agire in conformità a quanto disposto dal seguente Statuto e sono tenuti al pagamento delle quote associative, dei contributi e di quant'altro previsto dagli organi collegiali e dal presente Statuto.

La qualifica di socio in regola con i pagamenti si intende acquisita a tempo indeterminato e comunque fino a quando non intervengano cause di recesso, esclusione, sospensione, decadenza.

E' espressamente esclusa l'esistenza di soci temporanei.

Tutti i soci hanno uguali diritti verso il Consorzio e possono essere eletti a tutte le cariche sociali.

Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina e regolamentazioni degli organi direttivi del Consorzio.

I soci potranno servirsi dei locali sociali, delle attrezzature e dei servizi messi a loro disposizione dal Consorzio.

Enti, associazioni, fondazioni, comitati, società e persone giuridiche potranno essere rappresentanti pro-tempore dal loro Presidente, dal loro rappresentante legale o da persona da loro designata purchè idonea alle funzioni preposte ed in possesso di tutti i diritti civili.

Il Consorzio al momento della sua costituzione e per tutta la sua durata deve mantenere una composizione sociale mista “**pubblica-privata**” a prevalente capitale pubblico.

Almeno il 51% /cinquantun per cento) delle quote **sottoscritte dei consorziati** (3° comma art. 11 L.R. 75/96) dovrà appartenere agli Enti Pubblici aderenti.

Le modalità relative al mantenimento dell'almeno 51% delle quote relative degli enti pubblici saranno definite dal regolamento.

ART. 5 – AMMISSIONE AL CONSORZIO

Le domande scritte, per essere ammessi a fa parte del Consorzio, dovranno essere inoltrate dagli interessati direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo che potrà richiedere il deposito dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del soggetto richiedente.

La domanda dovrà contenere espressa condivisione per le finalità che il consorzio si propone, dichiarazione della piena conoscenza delle norme di cui al presente statuto nonché quelle del regolamento, l'accettazione delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali.

I Consiglio Direttivo, previo esame dell'idoneità dell'istanza, e dei documenti a corredo, entro venti giorni dalla richiesta pervenuta, dovrà sottoporre la domanda di ammissione, unitamente al proprio parere, all'assemblea alla quale è demandata ogni decisione al riguardo.

L'assemblea dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta pervenuta, a proprio insindacabile giudizio, basato sulla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 11 dell L.R. 75/96, entro un mese dalla presentazione della domanda, e la decisione assembleare di ammissione al Consorzio dovrà essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale comunicazione dovrà altresì indicare l'importo della quota di ammissione, il termine del versamento e la decorrenza dell'iscrizione, che in ogni caso non potrà essere antecedente alla data della deliberazione dell'assemblea. Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento per la quale, peraltro non incombe l'obbligo di motivazione.

In caso di non accoglimento il richiedente potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi.

L'ammissione comporta altresì per i

richiedenti la sottoscrizione di un numero minimo di quote nella misura indicata all'art. 8 del presente statuto.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO EX ART. 6

La qualità di consorziato si perde per causa di recesso, morte, esclusione.

1. **RECESSO:** la dichiarazione di recesso deve pervenire mediante raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno al Presidente del Consiglio Direttivo.
2. **MORTE:** *la morte del socio non trasmette la qualifica agli eredi che potranno diventare soci alle stesse condizioni previste per l'ammissione di nuovi consorziati;*
3. **ESCLUSIONE:** sono cause di esclusione:
 - ❖ Comportamenti, atti, circostanze che compromettono, pregiudicano e danneggiano gli interessi e/o l'immagine del Consorzio;
 - ❖ l'inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente statuto e l'inosservanza delle norme del regolamento, il mancato pagamento delle quote, dei contributi, delle spese e di quant'altro previsto dal presente Statuto;
 - ❖ l'inosservanza delle deliberazioni degli organi sociali;
 - ❖ il venir meno agli impegni assunti in qualità di socio;
 - ❖ la dichiarazione di fallimento; la liquidazione coatta amministrativa; le procedure di concordato e di amministrazione controllata;
 - ❖ *lo stato di manifesta insolvenza;*
 - ❖ *motivi che comportino indegnità, interdizione ed inabilitazione;*

Il socio escluso non potrà partecipare in alcun modo all'attività sociale e dovrà in ogni caso regolarizzare la propria posizione con il consorzio.

Entro trenta giorni dal decesso o dalla richiesta di recesso il Consiglio Direttivo provvederà mediante deliberazione alla cancellazione dall'elenco soci.

L'esclusione dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte del Consiglio Direttivo, che preliminarmente rilascerà un parere entro i trenta giorni successivi alla conoscenza dei fatti oggetto del provvedimento.

In nessun caso la perdita della qualifica di socio attribuisce diritti di liquidazione al socio che perde ogni diritto al fondo consortile. I conferimenti in denaro o in natura, nonché le somme precedentemente versate a fondo perduto, saranno trattenute dal Consorzio, sia a titolo di copertura delle spese di gestione, sia a titolo di penalità, con espressa esclusione della restituzione al socio di qualsiasi somma o bene.

Sarà ammessa la restituzione dei soli beni di proprietà del consorziato e concessi al consorzio in uso gratuito, in comodato, in visione, ovvero ad altro titolo non traslativo della proprietà nel rispetto delle singole volontà delle parti.

Saranno altresì ammesse a restituzione solamente le somme versate a titolo di temporaneo finanziamento, senza interessi, idoneamente documentate e per la parte accedente la copertura delle spese consortili in proporzione alle quote sottoscritte.

Il socio che a qualunque titolo perde tale qualifica, rimane obbligato per gli impegni in corso e fino esaurimento delle corrispondenti obbligazioni, impegnandosi altresì a definire i rapporti giuridici in essere, in qualità di consorziato.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI EX ART. 7

Ogni consorziato, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamenti Sociali e si impegna in particolare:

- *ad osservare, con lealtà e disciplina, le decisioni degli organi del Consorzio rispondendo di eventuali danni morali o materiali causati al Consorzio;*
- *a partecipare alle attività ed alle iniziative sociali, nonché all'adempimento degli impegni assunti dal Consorzio nell'interesse comune;*
- *a versare le quote sottoscritte entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;*
- *al versamento delle quote annuali di adesione;*
- *a contribuire alle necessità economiche del Consorzio;*
- *a collaborare per la realizzazione degli scopi sociali;*
- *a comunicare tempestivamente al Consorzio, nelle forme ritenute più idonee, tutte le variazioni che intervengono nelle loro singole strutture, comprese le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti;*
- *a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi del Consorzio, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato;*

Il Consorzio può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo consenso degli interessati.

I consorziati hanno diritto di ottenere, dietro specifica richiesta dei medesimi, tutte le notizie inerenti lo svolgimento delle attività del Consorzio.

La pura e semplice iscrizione al Consorzio, *senza adeguata partecipazione alle iniziative e all'attività sociale*, non costituisce, da sola, condizione per fruire delle prestazioni che il Consorzio assicura.

ART. 8 – QUOTE CONSORTILI EX ART. 8

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione al Consorzio, nonché al pagamento di una quota annuale.

La partecipazione al Consorzio è subordinata all'acquisizione di quote consortili *Il fondo consortile di AstiTurismo ATL è costituito da quote da 250 Euro ciascuna. Il numero delle quote sottoscrivibili è illimitato. Il numero delle quote sottoscritte dai soci di natura pubblica non può mai essere inferiore al 51% del totale delle quote sottoscritte.*

SOCI FONDATORI/SOSTENITORI - *La qualifica di socio SOSTENITORE è attribuita a chi sottoscrive almeno CINQUE quote da 500 Euro ciascuna.*

SOCI ORDINARI - La qualifica di socio **ORDINARIO** è attribuita con la sottoscrizione di almeno una quota da 250 euro a: Comuni con meno di cinquecento abitanti, associazioni operanti in ambito strettamente locale (ProLoco e similari) e singoli soggetti privati (es. Alberghi, ristoranti, agriturismo, ecc)

Per gli altri Comuni è fissato il seguente criterio:

- da 500 a 1000 abitanti minimo 2 quote da euro 250;
- da 1000 a 1500 abitanti minimo 3 quote da euro 250;
- da 1500 a 2000 abitanti minimo 4 quote da euro 250;
- da 2000 a 2500 abitanti minimo 5 quote da euro 250;
- da 2500 a 3000 abitanti minimo 6 quote da euro 250;
- da 3000 a 3500 abitanti minimo 7 quote da euro 250;
- da 3500 a 4000 abitanti minimo 8 quote da euro 250;
- da 4000 a 4500 abitanti minimo 9 quote da euro 250;
- da 4500 a 5000 abitanti ed oltre minimo 10 quote da 250 euro.

Consorzi, associazioni culturali o di categoria, enti con valenza provinciale e oltre, dovranno sottoscrivere almeno 10 quote da 250 euro.

La rappresentanza negli organi sociali è garantita ai soci di parte pubblica e privata appartenenti alle diverse categorie.

Il versamento da effettuarsi nelle casse sociali, dovrà avvenire entro i dieci giorni successivi alla formale richiesta da parte del presidente del Consorzio.

Le iscrizioni decorrono dalla delibera di ammissione dell'assemblea e comportano il pagamento intero delle quote e dei contributi di iscrizione indipendentemente dal periodo dell'anno nel quale avviene l'iscrizione.

All'inizio di ogni anno, entro il mese di febbraio, l'assemblea determina l'importo delle quote sociali annuali che dovranno essere versate dagli associati. In caso di mancata deliberazione verranno tacitamente riconfermate le quote dell'anno precedente e fino a successiva deliberazione dell'assemblea.

Salvo diversa decisione unanime dell'assemblea, la quota annuale obbligatoria per ogni consorzio, non potrà superare di due volte il valore nominale delle quote da ciascuno sottoscritte.

Il versamento delle quote annuali dovrà avvenire entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il mancato pagamento delle quote, ovvero il mancato pagamento dei contributi o delle spese o di quant'altro previsto dagli organi sociali, nonché la mancata regolarizzazione entro la data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario, provoca l'esclusione dalla qualifica di socio.

Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Consiglio Direttivo e Assemblea dovranno verificare il rispetto della maggioranza di capitale pubblico, assicurando il mantenimento della prevalenza di capitale pubblico così come indicato all'art. 4 del presente statuto e dalle altre prescrizioni disciplinanti il settore.

ART. 9 – SPESE CONSORTILI

La copertura delle spese di funzionamento viene assicurata dalle rendite del proprio patrimonio, dai contributi a ciò finalizzati e liberamente stanziati dagli organi sociali, da eventuali contributi di altri soggetti, nonché da *liberalità* e risorse derivanti da iniziative proprie del consorzio.

Ciascun consorziato si impegna alla copertura di tutte le spese del consorzio con le proprie quote. Nel caso in cui il **fondo di gestione** risulti insufficiente alla copertura delle spese sostenute, ovvero alla copertura dei disavanzi di amministrazione, ***l'assemblea, su invito del consiglio direttivo, richiamerà l'intervento di ciascun consorziato che provvederà alla copertura in proporzione alle quote consortili possedute nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 e salva diversa decisione unanime dell'assemblea.***

ART. 10 – FONDO CONSORTILE EX ART. 10

Il consorzio provvede al conseguimento dei suoi fini in prima istanza con le quote associative, con i contributi in denaro e d'opera dei soci, con i contributi e liberalità di terzi, con le entrate e le iniziative intraprese dal consorzio.

Il fondo consortile è costituito da:

- ***capitale consortile, formato dalle quote associative dei soci;***
- ***beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dai diritti sui medesimi conferiti al consorzio;***
- ***contributi a fondo perduto dei consorziati o dai terzi;***
- ***contributi straordinari deliberati dall'assemblea;***
- ***donazioni e lasciti;***
- ***proventi da iniziative permanenti o occasionali;***
- ***beni acquisiti con le disponibilità del consorzio;***
- ***ogni contributo disposto in favore del consorzio da parte di soggetti pubblici o privati, anche se non specificatamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione del consorzio;***
- ***eventuali proventi da servizi o penalità ai Soci;***
- ***riserve ed avanzi di gestione non destinati diversamente;***
- ***ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore, nonché i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie del consorzio. Il fondo è indivisibile e i consorziati che perdono tale qualifica non possono richiedere la divisione del fondo.***

ART. 11 – FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' EX ART. 11

L'attività del consorzio è finanziata mediante:

- a) le quote consortili;
- b) i contributi obbligatori annuali dei soci;
- c) i contributi per l'attuazione dei programmi promozionali concessi dalla Regione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 22 ottobre 1996, n.75, nonché da tutti gli altri strumenti legislativi attinenti;
- d) contributi concessi da altri soggetti pubblici e privati e da altri consorziati;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi, da proventi derivanti da iniziative proprie del consorzio;

f) *lasciti e donazioni e quant'altro utile allo scopo sociale.*

Il programma delle attività, il relativo quadro economico-finanziario e il riparto della somma dovrà essere coperta dai contributi dei consorziati e sottoposta all'approvazione dell'assemblea.

I contributi determinati per il sostentamento delle attività, per la copertura delle spese, *del disavanzo di amministrazione o della perdita d'esercizio*, sono obbligatori per tutti i consorziati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti, nei limiti delle quote conferite.

ART. 12 – ESERCIZIO FINANZIARIO EX ART. 25

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, inizia quindi il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo provvederà alla redazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente che dovrà essere approvato dall'assemblea degli associati. Il documento resterà in sede a disposizione degli associati che potranno consultarlo su loro richiesta. Copia dello stesso potrà essere rilasciata su istanza scritta dell'associato che ne dovrà sottoscrivere l'avvenuto ritiro.

Gli eventuali avanzi di gestione, vanno ad incrementare il fondo consortile dell'associazione e dovranno essere utilizzati per il conseguimento dei fini istituzionali dell'associazione e delle attività ad essi direttamente connessi.

In ogni caso non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione utili o avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, salvo che la distribuzione o la destinazione non sia disposta per legge.

ART. 13 – BILANCIO PREVENTIVO EX NON PREVISTO

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l'attività che l'associazione svolgerà l'anno successivo.

La bozza del bilancio preventivo, deve essere approvata dal consiglio direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno per essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea.

ART. 14 – ORGANI SOCIALI EX ART. 12

Gli organi sociali del Consorzio AstiTurismo ATL sono

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- **Vice-presidente**
- **Comitato esecutivo di presidenza**
- Direttore
- **Collegio dei revisori.**

L'eleggibilità di tutte le cariche sociali e di tutti gli Organi amministrativi è libera.

Gli Organi sociali del Consorzio vengono eletti secondo le norme contenute in un apposito Regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 15 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI – COSTITUZIONE – CONVOCAZIONE EX ART. 13 E 14

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione ed è sovrana; essa delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria partecipano con diritto di voto tutti i soci maggiorenni.

Possono partecipare all'Assemblea i soci in regola con i versamenti previsti; **ciascun consorziato ha diritto ad un voto per ciascuna quota posseduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.**

Ogni consorziato avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da persona fisica munita di delega scritta purchè non consigliere, né revisore del consorzio.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero da un socio designato dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina altresì un segretario verbalizzatore.

L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

La convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio direttivo **o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza**, con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori.

L'avviso scritto dovrà essere inoltrato a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assemblea potrà altresì essere convocata quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, l'Organo di Revisione ovvero tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto delle quote consortili.

Per la costituzione legale dell'assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario in prima convocazione l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più un dei soci aventi diritto di voto, 51% dei presenti, ed in seconda convocazione, **che potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima e non oltre una settimana**, con qualsiasi numero di intervenuti. **La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.**

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della metà più uno delle quote dei singoli consorziati presenti.

E' richiesto il voto favorevole dei due terzi delle quote consortili, sia in prima che in seconda convocazione per la validità delle deliberazioni seguenti:

- ✓ nomina componenti Direttivo, Presidente e Vice Presidente;
- ✓ nomina Organo di Revisione;
- ✓ compensi al Presidente, ai membri del consiglio Direttivo e ai componenti dell'Organo di Revisione nel rispetto delle normative e delle tariffe disciplinanti la materia
- ✓ decisioni in merito allo scioglimento del Consorzio, alla nomina del Liquidatore, al suo compenso e ai suoi poteri.

I verbali delle deliberazioni dell'assemblea redatti dal segretario devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori qualora vi siano votazioni.

Le delibere assembleari, il libro delle assemblee, i bilanci e i rendiconti restano archiviati in sede e sono a disposizione degli associati che potranno prenderne visione per la consultazione.

Copia delle stesse deve essere inviata ad ogni consorziato.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina o **revoca** del Presidente, del Vice Presidente, dei Componenti del Consiglio Direttivo, determinazione dei loro poteri ed eventuali compensi;
- nomina l'organo di revisione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto economico-finanziario;
- **approva il regolamento interno;**
- **delibera sull'ammissione dei nuovi soci;**
- **determina l'importo delle quote consortili e dei contributi straordinari;**
- stabilisce la misura del valore minimo e massimo delle quote da sottoscrivere per l'ammissione al Consorzio;
- delibera sull'ammissione di nuovi soci per quote accedenti il 10% del fondo consortile;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- stabilisce sanzioni, penalità, sospensioni e richiami in alternativa all'esclusione da socio;
- approva il Regolamento per la nomina degli Organi Sociali di competenza dell'Assemblea stessa

delibera la linea di azione (indirizzi e programmi) e su ogni argomento riguardante la vita associativa che non sia di competenza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Direttivo, del suo Presidente oppure su richiesta scritta e motivata da un terzo dei soci.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, è valida con la partecipazione di almeno il 51% (cinquantun per cento) degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi delle quote dei singoli consorziati presenti, senza contare gli astenuti. Non possono partecipare all'assemblea coloro che risultino esclusi o sospesi dell'attività associativa, coloro che risultano colpiti da sanzioni sociali ancora in esecuzione, coloro che non sono in regola con il pagamento di quanto dovuto.

In sede straordinaria l'assemblea:

- [delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

- [delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina, sui poteri e sui compensi dei liquidatori.

ART. 16 – IL CONSIGLIO

DIRETTIVO EX ART. 15 E 16

*Il Consiglio direttivo del Consorzio AstiTurismo ATL è composto da un minimo di sette a un massimo di tredici membri, compreso il Presidente. I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci con votazione separata rispetto a quella per l'elezione del presidente e garantendo la rappresentanza delle componenti pubblica e privata. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se alla naturale scadenza l'assemblea non ha ancora provveduto al rinnovo del direttivo, i Consiglieri **rimangono in carica fino alla nuova assemblea dei Soci.***

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri, prima della scadenza del mandato, l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà più uno, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi del Consorzio, per la sua direzione ed amministrazione, fatte salve soltanto quelle operazioni che per disposizione di legge o di statuto sono riservate all'assemblea.

In particolare il Consiglio:

- [***esamina le domande di adesione al consorzio e rilascia un parere sull'ammissione dei nuovi consorziati;***
- [delibera sull'accettazione e sull'utilizzo delle liberalità in denaro, delle donazioni e dei lasciti;
- [fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- [predispone il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti del consorzio e le sue eventuali variazioni entro il 31 ottobre di ciascun anno a cui si riferisce l'attività sulla base degli indirizzi dell'assemblea e ne cura l'attuazione;
- [***propone l'ammontare dei contributi straordinari in rapporto ad evenienza particolari;***
- [fissa i termini entro i quali i consorziati devono versare le quote e i contributi richiesti o dovuti;
- [esprime il parere sulle cause di esclusione dei soci;
- [cancella il socio deceduto o receduto;
- [redige i progetti di bilancio preventivo, bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione da presentare all'assemblea dei soci;
- [***stabilisce le prestazioni dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;***
- [nomina e revoca direttori, dirigenti, funzionari, impiegati e collaboratori, comitati tecnici ed emana ogni provvedimento riguardante il personale, ne fissa i compiti e i compensi;

- [determina l'eventuale organico del personale, delibera le modalità di assunzione, provvedendo ai conseguenti adempimenti;
- [**conferisce e revoca procure;**
- [**convoca l'assemblea straordinaria;**
- [**istituisce sedi secondarie, filiali, agenzie, recapiti, succursali, rappresentanze e simili senza formalità alcuna;**
- [esplica ogni atto ulteriore, necessario al conseguimento degli scopi sociali, all'applicazione dello statuto e del regolamento;
- [**verifica il rispetto della maggioranza de capitale pubblico.**

Il Consiglio può demandare ad uno dei suoi membri o a qualsiasi persona anche estranea all'associazione, l'incarico da espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che sia necessario per il normale svolgimento delle operazioni statutarie e sociali, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri.

ART. 17 – CONVOCAZIONE ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO EX ART. 17

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci **anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. E' convocato nei casi di legge, quando lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre amministratori.**

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, deve essere spedito per raccomandata al domicilio di ciascun amministratore e componente dell'organo di controllo, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale termine può essere **ridotto a due giorni se l'avviso è spedito per telegramma o telefax.**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza, assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi i Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

ART. 18 – IL PRESIDENTE
EX ART. 18

Il Presidente del Consorzio AstiTurismo ATL è eletto dall'Assemblea dei soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo di presidenza, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Consorzio, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

E' autorizzato a riscuotere somme da Pubbliche amministrazioni, Enti finanziari, banche e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente può stare in giudizio nelle liti attive e passive, può nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque momento e grado del giudizio; può anche effettuare compromessi e transazioni. Il Presidente può delegare propri poteri a uno o più componenti del Comitato esecutivo di presidenza o del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento per cause di forza maggiore o assenza prolungata i poteri del Presidente spettano al vice Presidente vicario..

ART. 19 – IL VICE PRESIDENTE
EX ART. 19

L'Assemblea dei soci elegge con le stesse modalità del Presidente e secondo le norme indicate in apposito Regolamento, uno o più vice-presidenti nel rispetto della rappresentanza dei soci di parte pubblica e privata. Se i vice presidenti sono più di uno deve essere indicato in modo esplicito a chi spettano le funzioni vicarie. Il vice presidente vicario sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in casi di forza maggiore o di impedimento di quest'ultimo. Il vice-presidente fa parte del Comitato esecutivo di presidenza.

ART. 20 - COMITATO ESECUTIVO DI PRESIDENZA
EX NON PREVISTO

L'Assemblea designa nell'ambito del Consiglio Direttivo eletto da un minimo di due a un massimo di quattro componenti che formano il Comitato esecutivo di Presidenza e affiancano il Presidente nella gestione ordinaria del Consorzio in esecuzione delle decisioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Nel Comitato esecutivo di presidenza deve essere garantita la rappresentanza sia dei soci di parte pubblica che dei soci di parte privata. Il Comitato esecutivo di presidenza è convocato verbalmente dal

presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario con preavviso minimo di 24 ore.

**ART.21 – IL DIRETTORE
EX ART. 20**

E' nominato dal Consiglio Direttivo. Dirige e coordina l'attività operativa del Consorzio, nei limiti dei compiti assegnati dal Consiglio Direttivo e dal presente Statuto. E' responsabile della attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

**ART. 22 – IL SEGRETARIO
EX ART. NON PREVISTO**

Il Segretario si occupa dell'attività burocratica, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

**ART. 23 – PERSONALE DEL
CONSORZIO E STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
EX ART. 21**

La struttura organizzativa di cui si avvale il Consorzio per il conseguimento dei propri fini statuari e per l'attuazione dei programmi promozionali, nonché la determinazione dei criteri per l'assunzione del personale, sono di competenza del Consiglio Direttivo in rapporto alle risorse da gestire, secondo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa ed economica.

Il Consorzio per lo svolgimento della propria attività può avvalersi, non solo delle strutture esterne, ma anche delle strutture organizzative, delle sedi, delle attrezzature e del personale dei soci consorziati, purché regolati da appositi accordi.

**ART. 24 – COMITATI TECNICI
E ATTIVITA' STRUMENTALI
EX ART. 22**

Il Consiglio Direttivo può costituire Comitati Tecnici, cui partecipano soci o esperti, anche non soci, per la definizione dei programmi e dei progetti promozionali.

**ART. 25 – ORGANO DI
REVISIONE
EX ART. 23 E 24**

Il consiglio dei revisori è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da 3 membri che nominano nel proprio ambito un Presidente. Il consiglio dei revisori resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta. La qualifica di revisore è incompatibile con quella di Consigliere.

**ART. 26 SANZIONI
DISCIPLINARI
EX ART. NON PREVISTO**

In caso di comportamento difforme, che rechi i pregiudizi agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire con la proposta dei seguenti provvedimenti:

- [*richiamo;*
- [*sospensione;*
- [*esclusione;*

- ❖ **RICHIAMO:** *si applica in caso di lievi inadempienze;*
- ❖ **SOSPENSIONE:** *si applica in via cautelativa qualora il comportamento del socio faccia intendere un danno economico, ovvero all'immagine dell'Associazione e prima della riabilitazione o radiazione del socio. La sospensione comporta la sospensione dei diritti del socio connessi al rapporto sociale;*
- ❖ **ESCLUSIONE:** *si applica in caso di comportamento scorretto del socio o comunque incompatibile con il serio costume dell'Associazione; si applica nei casi di mancato versamento della quota annuale o di quanto previsto dagli Organi sociali così come disciplinato nel presente Statuto; si applica altresì per accertati motivi di violazione dello Statuto e del Regolamento;*

Comporta parimenti l'esclusione di diritto:

- [*l'interdizione dei pubblici uffici*

Sarà compito dell'Assemblea deliberare in merito al provvedimento disciplinare da adottare.

**ART. 27 – CLAUSULA
ARBITRALE
EX ART. 26**

Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza del contratto sociale tra i soci e gli organi del Consorzio, tra gli Associati, tra gli Amministratori sarà rinviata, qualora le parti non siano state in grado di definire la controversia, ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, amichevoli compositori, di cui uno da scegliersi di comune accordo da ciascuno delle parti contendenti e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo.

In caso di disaccordo, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza, il collegio arbitrale verrà completato su nomina proposta dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Asti anche su richiesta di una sola parte.

Gli arbitri dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla denuncia della controversia, da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, uno ciascuno delle parti in contesa, dai loro eredi o aventi causa.

Il Collegio giudicherà, quale amichevole compositore, secondo equità, senza formalità di procedura alcuna ed il suo giudizio sarà vincolante per le parti ed inappellabile. Il Collegio renderà il proprio lodo arbitrale entro trenta giorni dall'accettazione della nomina salvo proroga concessa dalle parti.

ART. 28 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE EX ART. 28

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più Liquidatori, determina i loro poteri e i loro compensi nell'osservanza delle disposizioni di legge.

I Liquidatori così nominati potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compresa la vendita anche in blocco dei beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi. Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i Liquidatori redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno eventuali residui attivi o passivi con le stesse modalità adottate per la ripartizione delle spese di gestione.

ART. 29 – NORME FINALI EX ART. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

ART. 30 – NORME TRANSITORIE (SOPPRESSO)